



TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

CANCELLERIA ESECUZIONI IMMOBILIARI
UFFICIO DEL GIUDICE UNICO - SEDE CENTRALE
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Procedura esecutiva immobiliare n. [REDACTED] / [REDACTED] R. G. E.

nei confronti di [REDACTED] + 2

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del [REDACTED].2008;

Esaminati gli atti;

Premesso che:

- in virtù della disposizione di cui all' art. 20 L. n. 44/99, a favore dei soggetti (esercenti un' attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione) che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l' elargizione di una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito per fatti estorsivi e di usura verificatisi dopo l' 1 gennaio 1990, sono sospesi per la durata di trecento giorni i termini relativa a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate.

- su istanze delle parti esegutate il G.E., con decreto del [REDACTED] 2007, preso atto del parere favorevole del Prefetto di Ascoli Piceno, dichiarava la sospensione delle operazioni di vendita relative al processo esecutivo n. [REDACTED] ai sensi dell'art. 20 della legge 44/99, e fissava per la comparizione delle parti l' udienza del [REDACTED].2008;

- con istanza depositata il [REDACTED] 2008, i debitori esegutati chiedevano una proroga della sospensione e nel corso della udienza del [REDACTED] 2008 insistevano nella richiesta mentre

taluni creditori si opponevano alla proroga della sospensione dei termini di pagamento in quanto non prevista dalla legge,

OSSERVA

La sentenza 23 dicembre 2005 n. 457 della Corte Costituzionale ha, tra l' altro, restituito alla << funzione del prefetto un carattere propriamente consultivo, non vincolante, coerente con la natura - giurisdizionale e non amministrativa - del provvedimento richiesto, mentre il potere decisorio riguardo alla sussistenza dei presupposti per la sospensione del processo esecutivo torna ad essere attribuito al giudice, che ne è - in base ai principi - il naturale ed esclusivo titolare >>.

In ossequio alla pronuncia menzionata, che ha bandito ogni automatismo in subiecta materia, i debitori hanno prodotto parere favorevole ad una ulteriore proroga espresso, dopo l' acquisizione del parere favorevole del Presidente del locale Tribunale, dal Prefetto di Ascoli Piceno in data [REDACTED] 2008 ed hanno evidenziato di aver richiesto i benefici economici previsti per le vittime dell' usura e di aver compiutamente riferito i fatti delittuosi all' autorità giudiziaria, presso cui sono ancora in corso le indagini preliminari in relazione al reato di usura (v. comunicazione ex art. 335 c.p.p. della locale Procura della Repubblica in data [REDACTED] 2008, in atti).

Questa A.G. ha già osservato in precedenti disamine di situazioni analoghe come sia irrilevante che i creditori procedenti od intervenuti, per ipotesi, non coincidano con gli autori dei fatti di usura ed estorsione, posto che la legge prevede la possibile sospensione di tutti i termini relativi a processi esecutivi, senza distinzioni di sorta (diversamente sarebbe vanificata la ratio della normativa che è quella di agevolare la ripresa economica della vittima una volta che l' ordinamento sia stato posto in grado di neutralizzare l' azione criminosa); piuttosto, potrebbe essere significativo un accertamento giurisdizionale che attestasse la risibilità od esiguità del danno subito in conseguenza del reato rispetto al complessivo ammontare della situazione debitoria.

Parimenti è già stato osservato, e non vi è ragione per modificare tale orientamento, quanto all' ammissibilità di un rinnovo della sospensione dei termini, che la sospensione de qua rientra nelle ipotesi di sospensione ex lege previste dall' art. 623 c.p.c., che la proroga pur non espressamente prevista non è neppure vietata ed anzi è in linea con lo spirito della legge, che non ha qualificato come perentori i termini e mira a consentire agli imprenditori vittima di reati di usura od estorsione di attendere la definizione delle richieste di erogazione delle provvidenze pubbliche avanzate al Fondo di Solidarietà e gli esiti delle indagini preliminari e dell' eventuale procedimento penale.

In definitiva, la sospensione non è conseguenza diretta ed automatica dell' emissione di un provvedimento prefettizio, ma può essere concessa (o negata) a prescindere da esso, anche più volte, con il limite temporale fissato dalla legge che va rispettato per ciascuno dei periodi di sospensione.

In ossequio alla più recente giurisprudenza di legittimità, la presente sospensione produce i suoi effetti dal momento della presentazione dell' istanza al giudice dell' esecuzione (nel caso di specie depositata il [REDACTED].2008) e non dalla presentazione della richiesta in sede amministrativa (Cass., Sez. III, sentenza 24 gennaio 2007 n. 1496).

Per completezza, trascorso il termine di sospensione, la procedura esecutiva deve essere riassunta ai sensi dell' art. 627 c.p.c.


P.Q.M.

disattesa e/o respinta ogni altra istanza, dichiara la sospensione del processo esecutivo per trecento giorni a decorrere dal [REDACTED].2008.

Si comunichi.

Ascoli Piceno, [REDACTED].2008.

Il Cancelliere C2
Dr. Maurizio Norcini Pala



Il Giudice dell' Esecuzione
(Dott. [REDACTED])
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
Ascoli Piceno, [REDACTED] 2008
Messaggio [REDACTED] 2008
[REDACTED] B2